## DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 01

Le parti si danno atto che il riconoscimento delle indennità ex art. 70-quinquies è correlato alla effettiva prestazione e/ o alla presenza in servizio, salvi i periodi di assenza per la fruizione del periodo di ferie.

Le parti si danno atto che nel caso di assenza superiore a 7 GIORNI per motivazione diversa dalle ferie del dipendente titolare di una responsabilità, il Dirigente dell'Area può conferire ad altro dipendente di pari categoria l'incarico ad interim.

L'incarico ad interim è dato con atto del Dirigente alle stesse condizioni e per il periodo di assenza del titolare.

Nel caso l'incarico ad interim sia conferito ad un dipendente già titolare di una particolare responsabilità la remunerazione complessiva non potrà superare il limite di cui all'art.70 quinquies, comma 1.

Per quanto riguarda le RESPONSABILITÀ DI COORDINAMENTO (cat. C e D) al fine di agevolare l'organizzazione del lavoro nei casi di impossibilità di pianificazione delle assenze il Dirigente potrà assegnare l'incarico ad interim anche per le vie brevi (verbali, via mail) e completare la formalizzazione degli atti entro una settimana.

Le parti si danno altresì atto che l'Azienda si impegna a verificare la valorizzazione dell'indennità definite nel sistema approvato provvedimento del Direttore n. 324/18 del 17 luglio 2018, anche a seguito degli effetti sulle retribuzioni a seguito delle disposizioni di cui alla Legge 3/2020.

Le parti si danno atto che le specifiche responsabilità sono attribuite per un periodo di un anno, salvo stabilire una diversa durata per il riallineamento all'esercizio.

Parte pubblica Parte sindacale

SI: CGIL Regionale

RSU a maggioranza